



COMUNE DI NEIVE
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32

Oggetto: URBANISTICA - VARIANTE PARZIALE AL PRG AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I. - ADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE

L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dall'Ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto e dal Regolamento Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA STRAORDINARIA di SECONDA CONVOCAZIONE

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BALARELLO GILBERTO	Sindaco	X	
MARELLO MARIO	Consigliere	X	
ZICHI MASSIMILIANO	Consigliere	X	
RIVETTI ENRICA	Consigliere	X	
RIVETTI BRUNO	Consigliere	X	
GIACOSA MAURIZIO	Consigliere	X	
ADRIANO SIMONE	Consigliere		X
CAVALLO FLAVIA	Consigliere	X	
BOFFA LUISA	Consigliere	X	
ICARDI ADELINO	Consigliere		X
GIACOSA ATILIO	Consigliere		X
GHELLA ANNALISA	Consigliere	X	
FRIVELLO BRUNO	Consigliere	X	
Totale		10	3

Con l'intervento e l'opera del Signor Dott.ssa Paola Fracchia, Segretario Comunale Capo.

Il Signor BALARELLO GILBERTO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che :

- il Comune di Neive è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 - 25754 del 31.05.1983 e successive varianti generali, di cui ultima approvata con DGR 20-8756 del 12.05.2008 (adeguamento al PAI);

-con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 07.02.2011 (pubblicata sul BUR n. 15 del 14.04.2011), è stata approvata la "Variante strutturale" al PRG ai sensi della L.R. n. 1/2007;

-durante la gestione dei sopra citati strumenti urbanistici sono state predisposte n. 9 varianti parziali, tra le quali "Variante parziale n. 7 - Candidatura Unesco", approvata in via definitiva con deliberazione n. 3/CC/2011 integrata con le deliberazioni n. 13/CC/2011 e 18/CC/2011; l'immobile in oggetto della presente Variante Parziale RICADE nella CORE ZONE individuata dalla predetta Variante Parziale;

VISTA la deliberazione G.C n° 49 del 16.05.2016 in seguito alla quale veniva accolta l'istanza presentata dal Sig. Maggiore Sottimano, proprietario dell'immobile, per la modifica del vigente P.R.G. e preso atto che il proprietario del fabbricato si è dichiarato disponibile ad assumere a proprio carico le spese occorrenti per la variante parziale;

Tale incarico è stato conferito dal medesimo all'Arch. Raffaella Gambino di Torino, già redattrice del vigente P.R.G;

PREMESSO che :

L'obiettivo della Variante Parziale è la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio storico (bene culturale minore della struttura insediativa agricola) con conseguente applicazione dell'art. 22, comma 1/bis, delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del PRG.

Dette Norme consentono la realizzazione o ampliamenti di edifici (qualora consentita) nelle aree limitrofe ai beni culturali minori della struttura insediativa agricola fino al filo degli spazi pubblici delimitanti le sedi stradali previo parere positivo dell'organo superiore competente.

La Variante, come meglio argomentato e precisato nella Relazione Illustrativa, è da ritenersi Parziale ai sensi dell'art. 17 comma 5° della L.R. 56/77 e s.mi. in quanto le modifiche introdotte :

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo le funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano situazioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale ;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'art. 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla suddetta Legge ;

- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre ai valori minimi previsti dalla predetta Legge ;
- e) non incrementano la capacità la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G. vigente ;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle aree produttive, direzionali, commerciali, turistico ricettive, in misura superiore al superiore al 6% nei Comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti ;
- g) non incidono sulla individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G. vigente ;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

La capacità insediativa residenziale del P.R.G. vigente non viene modificata:

Verifica richiesta dalla normativa

Riferimento normativo

Dato numerico

Capacità insediativa residenziale
teorica del P.R.G. vigente
4.117 abitanti

Art. 17 comma 7
L.R. 56/77 e s.m.i.

la quale NON viene modificata.

La verifica relativa alle aree per servizi art. 17 comma 5° lettera "c" e "d" della L.R. n° 56/77 e s.m.i. non risulta necessaria poiché la Variante non incide in alcun modo sulla dotazione degli standard di cui sopra ;

La Variante in questione è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS e l'Organo Tecnico, sulla base dei pareri pervenuti, ha ritenuto che "NON SIA DA ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA".

CONSIDERATO che, per quanto a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che esistano progetti sovra comunali che interessino la variante parziale in oggetto;

VISTE la L.R. n. 56/1977 e s.m.i. e la L.R. n. 41/1997 e s.m.i.;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti N. 10
Astenuiti N. 03 (Consiglieri Ghella, Frivello e Boffa)
Votanti N. 07
Voti favorevoli N. 07
Voti contrari N. 0

DELIBERA

DI CONSIDERARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di ADOTTARE, ai sensi dell'art. 17 commi 5 e 7 della L.R. 56/77 così come modificata dalla L.R. 3/2013e 17/2013 il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) redatto dall'Architetto Raffaella Gambino di Torino, in premessa descritto, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa,
- Estratto norme di attuazione,
- Tav. P2 – Assetto generale (SUD) scala 1:5000,
- Verifica di assoggettabilità.

DI DARE ATTO che la Relazione Illustrativa comprende una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante attestante i requisiti di cui all'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i..

DI DARE ATTO che gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni.

DI DICHIARARE CHE, in conformità a quanto prescritto dall'art. 17, comma 7, L.R. n. 56/1977, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovra comunali.

DI DARE ATTO che la variante in questione è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità alla VAS e l'Organo Tecnico, sulla base dei pareri pervenuti, ha ritenuto che "NON SIA DA ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA" secondo quanto in premessa precisato.

DI DEMANDARE all' Ufficio Tecnico Comunale gli ulteriori adempimenti di Legge per il buon fine della Variante parziale adottata.

SUCCESSIVAMENTE con votazione separata ed unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
F.to BALARELLO GILBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal **08/08/2017** al **23/08/2017**, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Paola Fracchia)